

TAR PUGLIA
II Sezione di Lecce

Con Ordinanza Presidenziale n.86/08, depositata il 13.11.08, il Presidente del TAR per la Puglia, II Sezione di Lecce, ha autorizzato i ricorrenti Liaci Emanuele, Basurto Annarita, Delle Donne Simonetta, Rocco Simonetta, Troisi Antonella, Sperti Chiara Maria, Polo Valeria e Greco Luigia ad integrare il contraddittorio per pubblici proclami, senza indicazione nominativa, nel ricorso n.1271/08 proposto per l'annullamento della graduatoria provinciale definitiva relativa agli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di II grado, AD03, formata dall'USP di Lecce in applicazione del DDG 16.3.07 e pubblicata il 18.7.08, nella parte in cui i ricorrenti vengono collocati in coda al predetto elenco e non nella posizione che loro compete sulla base del punteggio attribuito, nonché per l'annullamento del decreto dell'USP di Lecce del 4.7.08 di depennamento dei ricorrenti dal predetto elenco, con inclusione in coda allo stesso e di ogni altro atto o provvedimento preordinato o consequenziale, ivi compreso l'art.8, comma 2, del DDG 16.3.07. Pertanto si notifica per pubblici proclami il predetto ricorso n.1271/08 a tutti i concorrenti inseriti nel predetto elenco per il sostegno AD03 e collocati in posizione prioritaria rispetto ai ricorrenti, quindi dal posto n.1 al posto n.249. Motivi di ricorso. Violazione e falsa applicazione dell'art.1, comma 605, della L.296/06 e dell'art.8 del DDG 16.3.07. Eccesso di potere per errore nei presupposti, irrazionalità, illogicità, disparità di trattamento e manifesta ingiustizia. In ritenuta applicazione al comma 605 della Legge Finanziaria 296/06 l'art.8, comma 1, del DDG 16.3.07, ha richiesto, come requisito per l'inserimento con riserva nelle graduatorie curriculari, l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della relativa abilitazione alla data di scadenza dei termini fissati dal bando di concorso. Lo stesso articolo, al comma 2, lettera b), con riferimento all'inclusione con riserva negli elenchi di sostegno, ha

invece richiesto il requisito della frequenza dei corsi di specializzazione al momento della domanda di inclusione. Tanto frammenta artificialmente una fattispecie sostanzialmente unica e che va ricondotta ad unità in via interpretativa (TAR Lazio, III bis, n.7672/08) ed altresì viola il comma 605 della L.296/06 che richiede il requisito della frequenza, peraltro tradotto in iscrizione dall'Amm.ne, solo con riferimento ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione. L'art.8, comma 2, del DDG 16.3.07, oltre a violare il predetto comma 605 è altresì illegittimo per i denunciati vizi di eccesso di potere penalizzando solo quei concorrenti, come i ricorrenti, iscritti al corso di specializzazione della SSIS Puglia che colpevolmente ne ha attivato in ritardo il funzionamento e quindi le frequenze. Lo stesso Ministero nel successivo D.M. n.35 del 2.4.08, ha ritenuto il requisito dell'iscrizione equivalente a quello della frequenza. Per i predetti motivi i ricorrenti chiedono l'annullamento dei provvedimenti impugnati con la conseguente loro collocazione "a pettine" nei richiesti elenchi di sostegno, ambito AD03, nella posizione derivante dal punteggio loro assegnato.

Avv.ti Franco CARROZZO e Valeria POLO

